



casella postale 2009

74100 Taranto

www.peacelink.it

Iscrizione di PeaceLink al Registro europeo per la trasparenza

Identification number: 566948015021-66

Registration date: 26/11/2014

Section: Non-governmental organisations

Alla Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea

Lettera al dott. Ion Codescu (Commissione Europea - Direzione Generale Ambiente) in merito alla procedura di infrazione INFR(2013)2177 sull'ILVA di Taranto per violazione della Direttiva 75/2010/UE che stabilisce norme riguardanti la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente da attività industriali. La lettera, riportata di seguito, è accompagnata da una relazione sull'attuale situazione a Taranto, con allegati di documentazione.

Sommario

Lettera al dott. Ion Codescu	3
Relazione sull'attuale situazione dell'ILVA	7
La sentenza della CEDU	7
Il Comitato dei ministri del Consiglio europeo	8
La sentenza del TAR di Lecce	8
I recenti rilievi di Arpa Puglia	9
Le inadempienze dell'Italia	9
La VIIAS e il rischio sanitario inaccettabile	10
La mancata tutela della salute pubblica	11
Un esperimento sanitario a cielo aperto	11
La violazione del principio di precauzione	11
La richiesta di PeaceLink alla Commissione Europea	12
Allegati	13
ALLEGATO A - VIAAS ILVA 2019 (Epidemiologia&Prevenzione)	13
ALLEGATO B - Fondazione Umberto Veronesi su ILVA	13
ALLEGATO C - PeaceLink: l'ILVA produce di meno ma inquina di più nel 2020	14
ALLEGATO D - TAR di Lecce 2021, sentenza fermo area a caldo ILVA	14
ALLEGATO E - ILVA, avvio procedura infrazione per violazione direttiva IPPC	18
ALLEGATO F - ILVA, parere motivato procedura di infrazione	19
ALLEGATO G - ILVA, la copertura dei parchi minerali non ha ridotto le polveri sottili	20
ALLEGATO H - ILVA, CEDU condanna Stato italiano non aver protetto diritti umani	21
ALLEGATO I - Istituto Superiore Sanità: riduzione QI in bambini più vicini a ILVA	21
ALLEGATO L - Garanzie finanziarie in applicazione del principio "chi inquina paga"	23
ALLEGATO M - Risanamento ambientale e aiuti di Stato	23
ALLEGATO N - La decarbonizzazione dell'ILVA	24



Lettera al dott. Ion Codescu

Head of Unit ENV E2, DG Environment

Oggetto: procedura di infrazione INFR(2013)2177 sull'ILVA di Taranto

Gentile dott. Ion Codescu,

le scriviamo per chiedere informazioni sulla procedura di infrazione per lo stabilimento ILVA di Taranto. Tale stabilimento è attualmente di proprietà di ILVA in a.s. ed è stato gestito dal 2018 da ArcelorMittal Italia. Recentemente è stata costituita Acciaierie d'Italia, un società nata dall'accordo fra Invitalia e ArcelorMittal Italia.

PeaceLink negli scorsi anni ha fornito molto materiale sulle criticità dell'ILVA di Taranto.

Grazie alle ripetute sollecitazioni di PeaceLink e agli incontri che abbiamo avuto a Bruxelles con la Commissione Europea, nel 2013 è stata avviata la procedura di infrazione¹ europea **INFR(2013)2177** alla direttiva 75/2010, procedura che ci risulta sia ancora aperta.

Il 16/10/2014 la Commissione Europea ha inviato all'Italia il **parere motivato** (art. 258 del TFUE). A tale parere la Commissione Europea giunge quando un paese della UE è venuto meno ai propri obblighi di fronte al diritto europeo. Il parere motivato è una richiesta formale di conformarsi al diritto dell'Unione in cui è spiegato perché si ritiene che il paese violi il diritto dell'UE.

La Commissione Europea, con tale atto del 16/10/2014, ha quindi richiamato l'Italia al rispetto della direttiva sull'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ma, per tutta risposta, **l'Italia ha fatto l'esatto contrario**, interpretando quell'AIA come un elastico da allungare sempre di più, approvando di **proroghe pretestuose e inaccettabili** delle scadenze delle prescrizioni, attraverso leggi salva-ILVA e vari provvedimenti in deroga all'AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale). Tali proroghe hanno avuto come effetto quello di spostare il termine dell'attuazione delle prescrizioni dal 2015 al 2017 e infine al

¹ Cfr. <https://www.rinnovabili.it/ambiente/ilva-ue-procedura-infrazione-666/>

2023. E oggi si apprestano a prorogare oltre il 2023 in virtù delle clausole contenute nell'accordo fra INVITALIA e ArcelorMittal Italia. L'Italia ha così ignorato gli adempimenti richiesti dalla Commissione Europea. E si prepara a fare ancor peggio con la nuova società Acciaierie d'Italia proseguendo nella strada senza fine delle proroghe, venendo meno a ogni certezza delle scadenze prefissate e **togliendo ogni credibilità all'Autorizzazione Integrata Ambientale.**

Oggi non è l'ILVA che si uniforma all'Autorizzazione Integrata Ambientale ma è l'Autorizzazione Integrata Ambientale che si conforma sull'ILVA.

Il parere motivato della Commissione Europea è diventato ininfluenza agli occhi dei governi italiani in assenza del passaggio successivo: la Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

I governi italiani, invece di mostrare celerità nel mettere a norma gli impianti e di mostrarsi diligenti, hanno esercitato l'**ars retorica pur di prendere tempo e di posticipare** in continuazione l'adozione delle migliori tecnologie, come nel caso dei filtri a manica Meros dell'impianto di sinterizzazione.

Il disconoscimento dei diritti fondamentali dei cittadini sanciti dalla Carta di Nizza ha comportato il **24 gennaio 2019** una **sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani (CEDU)**. E per tutta risposta le scelte che si profilano sono - come si è detto - quelle di allungare ulteriormente i tempi del cronoprogramma ambientale, oltre il 2023.

Il **13 febbraio 2021** il **Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) di Lecce** ha disposto il fermo degli impianti dell'area a caldo per la loro pericolosità. Tali impianti erano stati posti sotto sequestro senza facoltà d'uso dalla magistratura nel 2012. Hanno potuto funzionare solo con deroghe concesse dai provvedimenti salva-ILVA, varati con la promessa che gli impianti sarebbero stati messi a norma. Ma, a distanza di nove anni, la sentenza della CEDU e quella del TAR mostrano che **la popolazione è stata ed è esposta a un rischio sanitario inaccettabile**, come attestato anche dalla VIIAS (Valutazione Integrata di Impatto Ambientale e Sanitario).

A completare questo quadro vi sono i dati dell'Istituto Superiore della Sanità che mostrano un **eccesso di leucemie infantili**² e una perdita del quoziente di intelligenza nei bambini³ che vivono accanto alla fabbrica e che, nei giorni di vento, non possono aprire le finestre. **La copertura dei parchi minerali ha contenuto le polveri pesanti ma non ha fermato le polveri sottili** (ossia il PM10 e il PM2,5). Queste polveri sottili, molto più nocive delle polveri pesanti, sono originate infatti dai processi di combustione basati sul carbone e, purtroppo, non si è registrata alcuna loro diminuzione nel 2020 dopo il completamento della copertura dei parchi minerali. Prova ne è il fatto che **la sentenza del TAR è giunta dopo la copertura dei parchi minerali**. Tale sentenza si

² Cfr. https://www.quotidianosanita.it/puglia/articolo.php?articolo_id=75207

³ Cfr. <https://www.omceo.ta.it/images/lettera-aperta-Position-paper-per-sito.pdf>

concentra in particolare sulle emissioni anomale dell'area caldo e dell'impianto di sinterizzazione in particolare.

Al fine di meglio documentare quanto sopra citato, si allega una relazione aggiornata sulle criticità dell'ILVA e sulla situazione sanitaria.

Ci rivolgiamo alla Commissione Europea perché riteniamo che sull'ILVA, dopo il parere motivato della Commissione Europea, **i governi italiani abbiano pervicacemente agito nel totale disconoscimento di quanto richiesto dalla Commissione Europea.**

Il Ministero dell'Ambiente, ora Ministero della Transizione Ecologica, si troverà adesso di fronte alla difficile scelta di concedere quelle "modifiche del piano ambientale dell'azienda" che sono clausole sospensive⁴ al perfezionamento della nuova società Acciaierie d'Italia. Quelle modifiche, come già detto, contemplano un'**ulteriore proroga** delle prescrizioni ambientali dell'AIA, oltre il 2023.

Riteniamo che - di fronte a questo evidente atteggiamento dilatorio - sia necessario avviare la **procedura di deferimento dell'Italia alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea** per la violazione della Direttiva 75/2010/EU.

L'articolo 8 di tale direttiva europea prevede che *"laddove la violazione delle condizioni di autorizzazione presenti un **pericolo immediato per la salute umana** o minacci di provocare ripercussioni serie ed immediate sull'ambiente e sino a che la conformità non venga ripristinata" venga "sospeso l'esercizio dell'installazione (...) o della relativa parte interessata".*

Il merito al "pericolo immediato per la salute umana" il TAR di Lecce è stato chiaro nella sua sentenza a dichiarare **"la piena sussistenza, nella fattispecie in esame del presupposto grave pericolo per la salute e per la vita dei cittadini, che – nel caso della città di Taranto deve ritenersi immanente e permanente"**.⁵ Il fatto che tale "pericolo immediato" si protragga da decenni non significa che la popolazione di Taranto ne abbia fatto l'abitudine e si sia rassegnata a morire: tale pericolo **"immediato"** è purtroppo diventato - come scrive il TAR - **"permanente"**. E ciò accresce le responsabilità di tutti coloro i quali ancora adottano un atteggiamento di attesa e di colpevole inerzia.

A ciò si aggiunga che - per ciò che riguarda gli aspetti ambientali relativi alle emissioni climalteranti - lo stabilimento ILVA, unitamente alle centrali termoelettriche CET2 e CET 3 alimentate dai gas di altoforno e di cokeria, è la principale fonte di

⁴ Cfr. <https://www.ilsole24ore.com/art/ex-ilva-si-sblocca-l-ingresso-stato-400-milioni-nasce-acciaierie-d-italia-AEpUzz>

⁵ Cfr. Sentenza TAR Lecce 2019 https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_le&nrg=202000397&nomeFile=202100249_01.html&subDir=Provvedimenti

CO2 in Italia⁶. Se si vogliono contrastare i cambiamenti climatici in Italia occorre pertanto cominciare dall'ILVA, non a caso definita un "*climate monster*"⁷.

Occorre sottolineare che non esiste alcun cronoprogramma per la **decarbonizzazione** dell'ILVA e che i tempi stimati per tale processo sembrano ancora più lunghi di quelli della messa a norma degli impianti a carbone, tanto più che non sono state scelte neppure le tecnologie per attuale tale transizione per Taranto.

Alla popolazione di Taranto, ormai allo stremo, non si può più chiedere di attendere ancora. **La popolazione da anni resiste all'assedio** dell'inquinamento ed è bersaglio di malattie terribili, con crescenti perdite e centinaia di morti connessi alle emissioni siderurgiche, come acclarato dalle perizie della magistratura. Tale assedio va interrotto **per ragioni umanitarie**, oltre che sanitarie.

Chiediamo di essere ascoltati come in passato e riponiamo nella Commissione Europea la fiducia che agisca nei tempi più rapidi, anche alla luce delle **evidenze scientifiche e giuridiche che intendiamo documentare nelle pagine a seguire**.

In attesa di un riscontro, restiamo a disposizione e inviamo cordiali saluti.

Per l'Associazione PeaceLink
Alessandro Marescotti
Presidente
a.marescotti@peacelink.org

Taranto, 2 maggio 2021

⁶ Cfr. Dati emissioni CO2 ILVA <https://www.peacelink.it/en/a/48438.html>

⁷ Cfr. ANSA, corteo degli studenti contro ILVA climate monster
https://www.ansa.it/puglia/notizie/2019/11/29/corteo-taranto-e-ilva-climate-monster_57d173a5-47e1-4f31-a4e9-9a61660cbd6f.html



Relazione sull'attuale situazione dell'ILVA

1. La sentenza della CEDU

In questi anni l'ILVA non ha risolto le sue criticità. La CEDU ha condannato l'Italia per violazione dei diritti umani. Il governo italiano tuttavia prosegue nel solco dell'illegittimità perché risulta inadempiente e inerte dopo la condanna. Si riporta qui di seguito un estratto dal Fatto Quotidiano del 22 ottobre 2020:

“Non essendo seguita alcuna integrazione da parte dell'Italia, dopo le prime due segnalazioni inviate a Strasburgo dai rappresentanti dei ricorrenti nella causa “Cordella e altri c. Italia”, rispettivamente il 28 maggio e il 20 luglio 2020, nell'ottobre del 2020 è stato recapitato dai ricorrenti alla CEDU un ulteriore aggiornamento: *“Ad oggi nessuna concreta azione è stata intrapresa dall'Italia per rimuovere le violazioni accertate dalla Corte – scrivono – al contrario, i provvedimenti governativi, adottati dopo la sentenza, evidenziano perseveranza nel voler proseguire nel solco dell'illegittimità”*. Infatti, con il decreto ministeriale del 29 settembre sono stati ulteriormente prorogati i termini per la realizzazione della chiusura dei nastri trasportatori⁸ nel capoluogo ionico e nel comune limitrofo di Statte (DM 29.09.2020). ArcelorMittal avrà tempo per farlo entro il 30 aprile del prossimo anno⁹. Gli obblighi a suo carico sono contenuti nella prescrizione n.6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2014, poi confermata nel dpcm del 29 settembre 2017 (Gazzetta ufficiale). *“Il Gestore – si legge – è autorizzato alla realizzazione dell'intervento finalizzato alla chiusura completa dei nastri trasportatori. Il relativo cronoprogramma sugli stati di avanzamento dei lavori e gli eventuali aggiornamenti dovranno comunque mantenere la coerenza con il termine ultimo per la realizzazione degli stessi, fissato al 31 maggio 2020”*. Con la pandemia i tempi si sono dilatati e un mese fa è arrivata la conferma: Taranto dovrà attendere ancora, nonostante la Corte europea sia stata chiara: *“Il piano ambientale dovrà essere attuato il più rapidamente possibile”*. (Fonte: Il Fatto Quotidiano 22/10/2020)

⁸ I nastri trasportatori trasportano il carbone e il minerale di ferro dal porto all'area a caldo dello stabilimento.

⁹ La data entro la quale completare la copertura dei nastri trasportatori era il 30 aprile 2021 ma la scadenza non è stata rispettata.

2. Il Comitato dei ministri del Consiglio europeo

Queste sono le sollecitazioni del 2020 sul non rispetto del cronoprogramma. La situazione non è migliorata nel 2021. Il Fatto Quotidiano del 18/3/2021 ha scritto: *"Per il Comitato dei ministri del Consiglio europeo l'Italia resta inadempiente in merito all'ex-Ilva di Taranto. L'organo preposto al controllo dell'esecuzione delle sentenze emesse dalla Corte europea dei diritti dell'uomo "deplora la mancanza di informazioni" da parte del governo italiano, attese un anno fa, in merito all'esecuzione della sentenza del 24 gennaio 2019".*

Sulla questione si può leggere questo approfondimento di Marina Castellaneta, docente di diritto internazionale in questa pagina web:

Ilva: ancora ritardi nell'attuazione della sentenza di Strasburgo

<http://www.marinacastellaneta.it/blog/ilva-ancora-ritardi-nellattuazione-della-sentenza-di-strasburgo.html>

3. La sentenza del TAR di Lecce

In questo quadro molto critico, è intervenuta la sentenza del TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) di Lecce del 13 febbraio 2021. Tale sentenza, dando ragione al Sindaco di Taranto che aveva emanato un'ordinanza contingibile e urgente, ha disposto nei confronti di ArcelorMittal il fermo degli impianti dell'area a caldo dell'ILVA anche in relazione all'inerzia e alle reiterate inadempienze del Ministero dell'Ambiente. La sentenza ha evidenziato pericoli di impatto sulla salute pubblica per la *"accertata immissione in atmosfera di emissioni inquinanti facenti parte del c.d. set integrativo, quali naftalene e benzene e particolati PM10 e PM2,5, questi ultimi non solo estremamente nocivi in sé, ma anche in quanto veicolatori di sostanze volatili come il naftalene, classificato come cancerogeno di categoria 1, ovvero come causativo di gravi patologie oncologiche a prescindere dal quantitativo o livello di assunzione (per inalazione)".*¹⁰

La sentenza ha sottolineato reiterate emissioni anomale dal camino E-312 connesso all'impianto di sinterizzazione dell'ILVA di Taranto. Si legge infatti nella sentenza:

"Permangono - ad esempio – le criticità connesse alla mancata sostituzione dei filtri MEEP, alla mancata copertura dei nastri trasportatori e dei parchi, nonché il difettoso e/o intermittente funzionamento della rete di rilevamento delle emissioni".

¹⁰ Sentenza TAR Lecce 13/2/2021

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_l e&nrg=202000397&nomeFile=202100249_01.html&subDir=Provvedimenti

Va ricordato che la sostituzione dei filtri MEEP con i filtri MEROS era prescritta dal piano ambientale entro l'8 marzo 2016.

La sentenza del TAR per lo stop degli impianti è stata trasmessa al Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa da "Legamjonici contro l'inquinamento", una delle associazioni ambientaliste di Taranto.

Nell'allegato alla presente relazione si possono leggere vari passaggi del TAR relativi a malfunzionamenti riscontrati da Arpa Puglia e a cui non si è posto rimedio. Nello stabilimento siderurgico di Taranto si sarebbero dovuti installare entro l'8 marzo 2016 i filtri Meros su quell'impianto di sinterizzazione, ma nulla di quanto era previsto è stato fatto se non spostare - con provvedimenti di proroga - sempre più in là nel tempo l'attuazione dell'AIA.

Molti interventi importanti sono stati spostati al 2023 e con la nuova società Acciaierie d'Italia viene prevista un'ulteriore inaccettabile serie di proroghe alle prescrizioni del piano ambientale.

4. I recenti rilievi di Arpa Puglia

L'ARPA (Agenzia Regionale Protezione Ambiente) Puglia ha evidenziato il persistere delle criticità del camino E-312 e dell'impianto di sinterizzazione. I dati segnalati dall'ARPA sono tutt'altro che irrilevanti: "Da una verifica condotta sui dati misurati dal sistema di monitoraggio emissivo del camino E312 nell'intero anno 2020 risulta che, rispetto a 8.784 ore annuali, 1.741 ore (pari a circa il 20%) sono state di transitorio. E dunque non computate ai fini dei confronti con i valori limite di emissione. Ecco perché l'Arpa ribadisce la necessità di riesame dell'Autorizzazione integrata ambientale". Tutto ciò si legge sulla Gazzetta del Mezzogiorno, riportata in <https://www.tarantosociale.org/tarantosociale/a/48437.html>

L'ARPA ha inoltre riscontrato nel 2020 elevate concentrazioni di SO₂ nella centralina Arpa di via Machiavelli nel quartiere Tamburi, accanto al quale è in funzione l'area a caldo dell'ILVA.

5. Le inadempienze dell'Italia

Possiamo affermare pertanto quanto segue

- Per anni ILVA non ha rispettato la direttiva IPPC. L'autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata nel 2012 e rivista nel 2012 non è stata attuata in alcuni punti molto importanti. Si veda https://www.isprambiente.gov.it/it/garante_aia_ilva/aia-e-controlli/tabella-riasuntiva-delle-prescrizioni-aia/ILVAtabellaprescrizioniriesamefinale.pdf

- Le prescrizioni per gli impianti posti sotto sequestro dalla magistratura sarebbero dovuti terminare entro il 2014 per l'area a caldo. Entro il 2015 dovevano essere coperte tutte le aree polverulente e di stoccaggio delle materie prime; attualmente risultano coperti i parchi primari ma non i parchi secondari. Anche i nastri trasportatori, che dovevano essere coperti entro il 2013, risultano non coperti in lunghi tratti. Permane la grave criticità del camino E-312, da cui fuoriesce la diossina.

Di fronte alla gravità di questo quadro, il governo italiano non solo appare inerte e inadempiente ma ha consentito la formazione della nuova società Acciai d'Italia (con ArcelorMittal Italia e Invitalia) che prevede una rimodulazione del piano ambientale allo scopo di allungare in senso peggiorativo i tempi del cronoprogramma ambientale AIA. La sentenza del TAR è stata impugnata e a maggio si attende la sentenza del Consiglio di Stato.

6. La VIAS e il rischio sanitario inaccettabile

A ciò si deve aggiungere che, nel 2019, la VIAS (valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario) ha valutato come “rischio sanitario inaccettabile” per la salute degli abitanti del quartiere Tamburi anche una produzione a 4,7 milioni di tonnellate/anno di acciaio (l'attuale AIA consente fino a 6 milioni). Si allega documentazione in merito alla VIAS.

Questo fatto è di estrema gravità in quanto attesta che per anni la popolazione in questione è stata esposta (ed è esposta) a un *rischio sanitario inaccettabile* mediante una *Autorizzazione Integrata Ambientale* che non considera gli aspetti sanitari e che, ciò nonostante, è stata rilasciata dall'autorità competente, benché fossero chiare le perizie sanitarie della magistratura alla base del processo in corso (nato dall'inchiesta “Ambiente Svenduto”).

Tale procedura di rilascio di un'Autorizzazione Integrata Ambientale a produrre per un volume produttivo che provocava e provoca un rischio sanitario inaccettabile è per lo meno una violazione del Principio di precauzione. Ma in realtà i governi italiani hanno fatto qualcosa di ancora più grave, concedendo la facoltà d'uso degli impianti sotto sequestro, andando quindi in netto contrasto con le ragioni scientifiche per cui la magistratura aveva posto il sequestro di quegli impianti. I governi, con decreti legge e il parlamento, tramite le conversioni di tali decreti, hanno autorizzato di fatto un danno sanitario valutato dalla scienza epidemiologica come inaccettabile.

Che questa prassi fosse gravissima poiché contraria all'evidenza scientifica, era chiaro a tutti. E' stato persino concesso in passato uno “scudo penale” al fine di proteggere i gestori degli impianti da eventuali conseguenze penali.

7. La mancata tutela della salute pubblica

Sulla gravità di quanto si è sopra posto in evidenza non è necessario calcare la mano essendo palese che le autorità italiane hanno agito in totale disprezzo della tutela della sanità pubblica. Si allegano alla presente comunicazione gli estremi della VIIAS di cui - come è molto probabile - nessun governo italiano ha informato la Commissione Europea.

Tale VIIAS è stata elaborata con i parchi minerali scoperti e utilizzando come riferimento il PM2,5. Va osservato che la copertura dei parchi minerali non ha abbattuto il PM2,5 essendo funzionale al contenimento delle polveri pesanti. Da una serie di elaborazioni dati Arpa sulle polveri sottili abbiamo constatato la mancata diminuzione del PM10 e del PM2,5 a seguito della copertura dei parchi minerali, e di tali elaborazioni dati siamo in grado di fornirvi la documentazione (si veda l'allegato C).

Pertanto siamo ancora oggi in presenza di un rischio sanitario inaccettabile.

Nessuna ricerca fino a ora è stata in grado di fornire dati rassicuranti sullo stato di salute della popolazione locale, in particolare quella più vicina allo stabilimento siderurgico ILVA.

8. Un esperimento sanitario a cielo aperto

Ciò che avviene a Taranto è un esperimento al buio, sulla pelle della popolazione, è un vero e proprio esperimento sanitario a cielo aperto.

E' un dovere vigilare e agire di conseguenza ai fini della protezione della popolazione in cui si manifestano eccessi di mortalità e morbilità nelle aree più vicine allo stabilimento siderurgico. Preoccupante è la situazione per le leucemie nella popolazione infantile evidenziata anche nei più recenti studi epidemiologici.¹¹

9. La violazione del principio di precauzione

Mentre per i vaccini anti-Covid viene effettuata una rigorosa valutazione preventiva per valutare eventuali effetti avversi sulla salute, per l'ILVA questo non avviene, anzi è avvenuto che tutte le valutazioni scientifiche abbiano certificato inaccettabili effetti avversi sulla salute, e questo è a dir poco gravissimo.

¹¹ "A Taranto in aumento i ricoveri per le leucemie infantili" (ANSA 24.6.2019)
https://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2019/06/24/grillo-a-taranto-in-aumento-i-ricoveri-per-leucemie-infantili-_358a21fc-c800-45cf-900c-53eaba759c8d.html

Se l'ILVA di Taranto fosse valutata con lo stesso rigore dei vaccini, non sarebbe autorizzata a produrre con l'area a caldo per gli acclarati e inaccettabili effetti avversi sulla salute. E l'onere della prova oggi sarebbe rovesciato, dovendo l'Italia dimostrare che quegli impianti non costituiscono un rischio sanitario inaccettabile.

Oggi l'Italia non è in grado di produrre tale dimostrazione.

Siamo di fronte a una palese violazione del principio di precauzione. Il [principio di precauzione](#) è citato nell'[articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea \(UE\)](#). Il suo scopo è garantire un alto livello di protezione dell'ambiente grazie a delle prese di posizione preventive in caso di rischio.

10. La richiesta di PeaceLink alla Commissione Europea

Alla luce di quanto esposto si chiede come la Commissione Europea intenda proseguire la procedura di infrazione su ILVA.

Si chiede di intervenire al più presto, per scongiurare una ulteriore prosecuzione della catena di eventi di malattie e morte¹², ponendo in essere quanto è in potere della Commissione Europea per l'avanzamento della procedura di infrazione.

Dopo otto anni di infrazione e dopo un parere motivato non ottemperato dall'Italia, è evidente che

- persistono gravi criticità ambientali e sanitarie, riscontrate anche dal TAR Lecce nella sua sentenza del 19/2/2021 in cui si richiede il fermo degli impianti dell'area a caldo;
- il governo italiano, a fronte delle criticità acclarate, non accelera ma procrastina gli adempimenti fissati nelle prescrizioni dell'AIA, giungendo ad appellarsi al Consiglio di Stato unitamente ad ArcelorMittal.

Non è superfluo richiamare l'attenzione sul processo "Ambiente svenduto" che sta giungendo alla sua conclusione con richieste di pesanti condanne, fino a 28 anni. Tale processo ha messo in evidenza la pericolosità di impianti di cui fino a ora non è stata prodotta alcuna valutazione di compatibilità con la salute pubblica. Nessuna indagine epidemiologica e nessuna valutazione preventiva del danno sanitario ne attesta la compatibilità.

Riteniamo che la quantità di documentazione qui prodotta sia sufficiente per **richiedere il deferimento dell'Italia alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea** per il mancato rispetto delle norme europee contenute nella direttiva 75/2010/UE.

¹² Cfr. Reuters <https://www.reuters.com/article/oittp-ilva-taranto-perizia-idITMIE82102120120302>

Allegati

ALLEGATO A - VIAAS ILVA 2019 (Epidemiologia&Prevenzione)

Lo studio pubblicato nel 2019 su Epidemiologia&Prevenzione mostra per Taranto un rischio non accettabile nel quartiere prossimo allo stabilimento siderurgico anche per lo scenario 2015, non oggetto delle precedenti VDS, con un livello produttivo di 4,7 milioni di tonnellate/anno di acciaio.

[E&P 2019, 43 \(5-6\) settembre-dicembre](#), pag. 329-337

DOI: <https://doi.org/10.19191/EP19.5-6.P329.102>

[Ambiente](#)

L'impatto ambientale e sanitario delle emissioni dell'impianto siderurgico di Taranto e della centrale termoelettrica di Brindisi

The Integrated Environmental Health Impact of emissions from a steel plant in Taranto and from a power plant in Brindisi, (Apulia Region, Southern Italy)

Ida Galise¹, Maria Serinelli¹, Angela Morabito¹, Tiziano Pastore¹, Annalisa Tanzarella¹, Vito Laghezza¹, Alessandra Nocioni¹, Roberto Giua¹, Lisa Bauleo², Vito Bruno¹, Carla Ancona², Andrea Ranzì³, Lucia Bisceglia⁴, Gruppo Collaborativo VDS⁵

1. Agenzia regionale per la prevenzione e protezione dell'ambiente della Regione Puglia, Bari
2. Dipartimento di epidemiologia del Sistema sanitario regionale della Regione Lazio, ASL Roma 1, Roma
3. Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, Bologna
4. Agenzia regionale strategica per la salute e il sociale della Puglia, Bari
5. Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione dell'Ambiente della Regione Puglia, Bari: Francesca Intini, Anna Maria Nannavecchia, Gaetano Saracino; Agenzia regionale strategica per la salute e il sociale della Puglia, Bari: Vito Petrarolo, Antonio Chieti; Azienda sanitaria locale Taranto: Sante Minerba, Antonella Mincuzzi, Simona Leogrande; Azienda sanitaria locale Brindisi: Giuseppe Spagnolo, Antonino Ardizzone, Susi Epifani

https://www.ep.epiprev.it/articoli_scientifici/l-impatto-ambientale-e-sanitario-delle-emissioni-dell-impianto-siderurgico-di-taranto-e-della-centrale-termoelettrica-di-brindisi

ALLEGATO B - Fondazione Umberto Veronesi su ILVA

Titolo: "La produzione dell'ex Ilva di Taranto è ai minimi storici. Ma per i cittadini del rione Tamburi il rischio di morire per un tumore del polmone è ancora troppo alto". (28.10.2019)

L'articolo analizza la VIIAS sopra riportata. Vi si legge che "la produzione di acciaio in riva allo Ionio rappresenta «un rischio cancerogeno inaccettabile per la cittadinanza». Di fronte a

un simile scenario, secondo gli esperti, «servono interventi di protezione della salute che vadano oltre quelli previsti dal piano ambientale»”.

<https://www.fondazioneveronesi.it/magazine/articoli/oncologia/ilva-tumore-del-polmone-rischi-troppo-alti-per-chi-vive-al-quartiere-tamburi>

ALLEGATO C - PeaceLink: l'ILVA produce di meno ma inquina di più nel 2020

PeaceLink invita il Sindaco di Taranto, il Presidente della Provincia e il Presidente della Regione a inviare alla Commissione Europea e alla CEDU (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo) tutta la documentazione per sottolineare l'incompatibilità con la salute pubblica dell'area a caldo dell'ILVA.

Confrontando i dati Arpa 2019 (da gennaio a novembre) con i dati Arpa 2020 (da gennaio a novembre) emerge che nel quartiere Tamburi nel 2020 ci sono stati i seguenti incrementi di inquinamento rispetto al 2019 in aria ambiente:

- + 128% di benzene (cancerogeno)
- + 3% di PM10 (cancerogeno)
- + 6% di PM2,5 (cancerogeno)

Dati ancora più elevati si registrano al perimetro dello stabilimento siderurgico (centralina Meteo-Parchi ILVA):

- +215% per benzene (cancerogeno)
- +48% per PM10 (cancerogeno)
- +30% per PM2,5 (cancerogeno)

<https://www.peacelink.it/ecologia/a/48195.html>

ALLEGATO D - TAR di Lecce 2021, sentenza fermo area a caldo ILVA

Con la sentenza del Tar di Lecce, la proprietà avrebbe 60 giorni di tempo per spegnere l'area a caldo del siderurgico, sentenza sospesa dal Consiglio di Stato.

Ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco di Taranto che dispone l'eliminazione di criticità all'impianto ex Ilva

Cons. St., sez. IV, dec., 19 febbraio 2021, n. 817 – Pres. Maruotti

Ambiente – Tutela - Impianti ex Ilva – Ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco di Taranto del 27 febbraio 2020 – Ordine di individuare le criticità indicate e ad eliminarle – Sentenza Tar Lecce che ha dichiarato la legittimità dell'ordinanza del Sindaco di Taranto

Vi si legge quanto segue.

Il Sindaco di Taranto, non avendo avuto notizia degli esiti di tali richieste né da parte del MATTM, né da parte di ISPRA e stante il ripetersi con sempre maggiore frequenza degli eventi emissivi, (“come da ultimo segnalato all’Autorità Competente in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale, ossia la DVA del MATIM, dal Sindaco di Taranto con note prot. n. 28932 del 23.02.2020, prot. n. 29308 del 24.02.2020 e da ultimo con nota prot. n. 30850 del 26.02.2020, prive di riscontro”), fortemente percepiti da parte dei residenti, in particolare nei quartieri Tamburi, Borgo-Città Vecchia e che hanno determinato notevole allarme sociale, dando luogo a numerose segnalazioni, ha adottato l’impugnata ordinanza contingibile e urgente ex art. 50 TUEL, ordinando in particolare distintamente per le differenti ipotesi:

-“qualora siano state individuate le sezioni di impianto oggetto di anomalie e non siano state risolte le criticità riscontrate di cui in premessa: di avviare e portare a completamento le procedure di sospensione/fermata delle attività nei tempi tecnici strettamente necessari a garantirne la sicurezza e, comunque non oltre ulteriori 60 gg. dalla presente, degli impianti come sopra individuati”, ”, procedendo, laddove necessario per finalità legate a ragioni di sicurezza alla sospensione/fermata delle attività inerenti gli impianti funzionalmente connessi agli impianti di cui sopra;

-“qualora non siano state individuate le sezioni di impianto oggetto di anomalie e quindi non siano state risolte le criticità di cui in premessa: avviare e portare a completamento, nei tempi tecnici strettamente necessari a garantirne la sicurezza, e comunque non oltre 60 gg, dal presente provvedimento, le procedure di fermata dei seguenti impianti: Altiforni, Cokerie, Agglomerazione, Acciaierie”, procedendo, laddove necessario per finalità legate a ragioni di sicurezza, alla sospensione /fermata delle attività inerenti gli impianti funzionalmente connessi.

L’impugnata ordinanza trae spunto, quindi, sul piano fattuale dagli eventi di emissioni anomale verificatisi nei giorni 5, 17, 18 e 19 agosto 2019 e relative al camino denominato E312, nonché dagli eventi emissivi odorigeni verificatisi tra il 20 e il 23 febbraio 2020.

Relativamente a tali episodi l’impugnato provvedimento sindacale si avvale sul piano istruttorio delle note di ARPA Puglia del 4.9.2019 e del 23.9.2019 (prot. 67080), nonché della nota di ASL Taranto – SPESAL - del 9.9.2019, nelle quali si evidenziano varie criticità gestionali e anomalie tecniche, in particolare con riferimento al superamento dei livelli di emissioni su base oraria relative al camino E312, alla procedura di assegnazione degli stati di impianto, alle procedure di controllo delle polveri al camino E312, al sistema di filtraggio e al sistema di abbattimento delle polveri, evidenziandosi altresì comunque la necessità di anticipazione dei lavori di installazione dei filtri a manica rispetto ai tempi previsti nel decreto M.A. T.T.M.219/2019.

E ancora si legge quanto segue.

Il VDS relativo all’area di Taranto del 2013 è stato aggiornato nell’anno 2019 (dati aggiornati al 2018), con riferimento agli ulteriori inquinanti connessi all’attività emissiva dello stabilimento, sulla base dei nuovi dati disponibili, ovvero desumibili

dalle due reti di rilevamento, nonché dei risultati di specifiche attività di studio e di ricerca, quali Studio Sentieri (aggiornamento 2018), Studio IESIT, VIAS nell'ambito del progetto "Ambiente e Salute – 2014-2018" finanziato dal Ministero della Salute.

In particolare gli esiti di tali attività di studio e di monitoraggio nell'area tarantina hanno evidenziato il danno sanitario connesso agli inquinanti del set integrativo, ovvero in particolare: rame e mercurio; naftalene; PM10 e PM2,5, sostanze particolarmente nocive e sussumibili per inalazione in diretto rapporto causale con numerose patologie oncologiche, come di seguito più in dettaglio evidenziato nel paragrafo relativo al quadro sanitario epidemiologico.

Il TAR Lecce inoltre afferma quanto segue.

QUADRO SANITARIO-EPIDEMIOLOGICO

Appare opportuno infatti premettere alcune considerazioni in ordine alle criticità ambientali e al conseguente danno sanitario connessi all'attività produttiva e industriale in questione ed i suoi effetti sulla popolazione residente.

Come già evidenziato, l'immissione in atmosfera di inquinanti ulteriori e diversi rispetto a quelli previsti in AIA, quali i particolati PM10 e PM2,5 (polveri sottili), nonché il naftalene ed altri (come rame e mercurio); risulta già da tempo segnalata, sulla base delle rilevazioni e dei monitoraggi sulla qualità dell'aria, non solo e non tanto nella rete AML, quanto soprattutto nella più adeguata rete RRQA, atteso che le predette sostanze sono tutte attive su entrambe le predette reti di rilevamento sopra citate (con esclusione del solo mercurio).

Secondo la letteratura scientifica, la correlazione causale tra tali sostanze, (tra cui in particolare il PM2,5) e specifiche patologie, in particolare quelle oncologiche, per le quali nell'area interessata – e soprattutto nel rione Tamburi e Borgo – Città Vecchia (maggiormente esposti agli inquinanti dell'acciaieria) è stata accertata una incidenza percentuale in eccesso in danno della popolazione residente, con una elevatissima percentuale di casi oncologici in soggetti in età pediatrica e infantile.

Nei rapporti VDS elaborati da Arpa, ASL Taranto e AReSS è stata accertata l'emissione in atmosfera da parte del siderurgico delle polveri sottili PM10 e PM2,5, polveri che veicolano in atmosfera composti organici volatili derivanti, tra l'altro anche e in particolare nei processi di combustione incompleta connessi all'utilizzo del carbone; tra tali sostanze risulta particolarmente significativi gli Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA), individuati in più di 100 specie tra cui il naftalene, il benzo(a)pirene (cancerogeni), nonché anidride carbonica (CO2), derivante dalla combustione di carbone, ozono (inquinante secondario).

Come è noto le polveri sottili per le loro dimensioni, una volta diffuse in atmosfera, vengono inalate e si accumulano nel sistema respiratorio; dopo l'individuazione delle PM 10 sono state individuate polveri sottili di diametro inferiori a 10 micron come le PM 2,5 (2,5 micron), ancor più insidiose perché vengono assunte con la respirazione, penetrando nei polmoni e nel sistema cardiocircolatorio diffondendosi

nell'organismo umano. Pertanto, i danni derivanti dalla diffusione delle polveri sottili PM 10 sono circoscritti al sistema respiratorio, mentre quelli derivanti dalle polveri sottili PM 2,5 si estendono facilmente anche ad altri apparati dell'organismo. Le polveri sottili sono volatili e si depositano ovunque e tale fenomeno risulta particolarmente insidioso in un sistema geomorfologico e meteorologico come quello della città di Taranto, per effetto dei venti legati alle correnti marine e alla peculiare morfologia. Mentre il particolato con diametro superiore a 10 micron, pur essendo nocivo, non comporta un elevato rischio sanitario in quanto la relativa inalazione comporta una assimilazione nel sistema respiratorio solo in minima parte, le particelle di polveri sottili PM10 e PM2,5, nonché le c.d nano polveri (PM1 – PM0,1 – PM 0,001) risultano inquinanti particolarmente insidiosi non solo in sé considerati ma anche in quanto veicolatori di cancerogeni di categoria 1 come il naftalene e il benzo(a)pirene.

Il naftalene, così come benzo(a)pirene, risulta classificato come cancerogeno di gruppo uno indipendentemente dalla soglia di assunzione, in quanto idoneo a determinare sul piano causale patologie come la leucemia mieloide acuta, la leucemia acuta non linfocitica, il mieloma multiplo e il linfoma non Hodgking.

Sempre con riferimento al quadro sanitario ed epidemiologico, la relazione dell'AReSS del 4 gennaio 2021, ha evidenziato che proprio gli inquinanti del cd. set integrativo presentano una diretta efficienza causale sull'elevato tasso di mortalità e di ospedalizzazione nell'area interessata rispetto alla medi regionale.

Peraltro, nella stessa perizia di parte del 4.12.2020 depositata dalla ricorrente ILVA in a.s., si legge "l'analisi complessiva delle misure consiglia di considerare come indicatori più importanti dell'esposizione complessiva da porre in relazione con i danni alla salute umana il PM10 e il PM2,5".

Emerge dunque una unanime negativa valutazione relativa alla diffusione in atmosfera di polveri sottili PM 10, PM 2.5, anche in associazione con SO2, in relazione alla specifica incidenza sul piano causale rispetto alle patologie soprattutto oncologiche, ma anche – per quanto sopra evidenziato al PM 2,5 – alle malattie dell'apparato cardio vascolare, renale e neurologico, dell'apparato digerente.

Il TAR fa riferimento anche alle direttive europee.

L'impianto produttivo siderurgico di Taranto non risulta in linea con le direttive dell'Unione Europea, che impongono di fare uso delle migliori tecniche disponibili, atteso che peraltro lo stabilimento ex ILVA- ARCELOR-MITTAL è rimasto l'unico sul territorio nazionale con alimentazione a carbone.

E in merito a quanto precedentemente elencato il TAR Lecce si è pronunciato per lo **“spegnimento dell'area a caldo, nei termini e nei modi esattamente indicati nella stessa ordinanza sindacale impugnata”**.

Si veda

ALLEGATO E - ILVA, avvio procedura infrazione per violazione direttiva IPPC

COMMISSIONE EUROPEA COMUNICATO STAMPA 26/9/2013

Ambiente: la Commissione europea esorta l'Italia ad adeguare un'acciaiera di Taranto alle norme ambientali

La Commissione europea ha deciso di avviare un'azione contro l'Italia per ridurre l'impatto ambientale dell'acciaiera ILVA di Taranto (in seguito "l'ILVA"), il più grande stabilimento siderurgico europeo. In seguito a diverse denunce provenienti da cittadini e ONG, la Commissione ha accertato che l'Italia non garantisce che l'ILVA rispetti le prescrizioni dell'UE relative alle emissioni industriali, con gravi conseguenze per la salute umana e l'ambiente. L'Italia è inoltre inadempiente anche rispetto alla direttiva sulla responsabilità ambientale, che sancisce il principio "chi inquina paga". Su raccomandazione del Commissario per l'ambiente Janez Potočnik la Commissione invia pertanto all'Italia una lettera di costituzione in mora, concedendole due mesi per rispondere. La maggior parte dei problemi deriva dalla mancata riduzione degli elevati livelli di emissioni non controllate generate durante il processo di produzione dell'acciaio. Ai sensi della direttiva sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento ("direttiva IPPC") le attività industriali ad alto potenziale inquinante devono essere munite di autorizzazione. Le prove di laboratorio evidenziano un forte inquinamento dell'aria, del suolo, delle acque di superficie e delle falde acquifere, sia sul sito dell'ILVA, sia nelle zone abitate adiacenti della città di Taranto. In particolare, l'inquinamento del quartiere cittadino di Tamburi è riconducibile alle attività dell'acciaiera. Oltre a queste violazioni della direttiva IPPC e al conseguente inquinamento, risulta che le autorità italiane non hanno garantito che l'operatore dello stabilimento dell'ILVA di Taranto adottasse le misure correttive necessarie e sostenesse i costi di tali misure per rimediare ai danni già causati. La Commissione, pur ritenendo un segnale positivo i recenti impegni assunti dalle autorità italiane per rimediare alla situazione, chiede tuttavia all'Italia di rispettare gli obblighi cui è tenuta ai sensi della direttiva IPPC e della direttiva sulla responsabilità ambientale. La Commissione è pronta ad aiutare le autorità italiane nei loro sforzi per risolvere queste questioni gravi. 2 Contesto Il 30 marzo 2011 la Corte di giustizia dell'Unione europea ha condannato l'Italia per non aver rilasciato le autorizzazioni relative alle emissioni industriali per diversi impianti industriali, tra i quali l'ILVA (causa C-50/10). Il 4 agosto 2011 le autorità italiane hanno quindi rilasciato all'ILVA l'autorizzazione IPPC, successivamente aggiornata il 26 ottobre 2012. La direttiva IPPC (direttiva 96/61/CE, sostituita dalla direttiva 2008/1/CE) istituisce un quadro unionale per disciplinare l'autorizzazione delle attività industriali e agricole ad alto potenziale inquinante. Le autorizzazioni possono essere rilasciate solo se sono soddisfatte diverse condizioni ambientali, affinché le stesse società siano responsabili della prevenzione e della riduzione dell'eventuale inquinamento da loro causato. L'autorizzazione garantisce l'applicazione delle misure di prevenzione dell'inquinamento più opportune e dispone il riciclaggio o lo smaltimento dei rifiuti nel modo meno inquinante possibile. La direttiva sulla responsabilità ambientale istituisce un quadro giuridico basato sul principio "chi inquina paga" per

prevenire e riparare i danni all'ambiente. Gli operatori che svolgono le attività pericolose dell'allegato III della direttiva, compresa la produzione siderurgica, sono soggetti alla responsabilità oggettiva, in cui non esiste l'onere della prova a condizione che sia accertato il nesso causale fra l'attività e il danno. Le persone fisiche o giuridiche colpite e le ONG del settore ambientale hanno il diritto di chiedere all'autorità competente di adottare le misure correttive che ritengono necessarie. Per ulteriori informazioni

<http://ec.europa.eu/environment/air/pollutants/stationary/index.htm>

<http://ec.europa.eu/environment/legal/liability/index.htm> Si veda anche: Sul pacchetto delle decisioni relative alle infrazioni nel mese di settembre, cfr. MEMO/13/820 Sulla procedura generale di infrazione, cfr. MEMO/12/12

Per ulteriori informazioni sui procedimenti di infrazione:

http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_it.htm Contatti Joe Hennon (+32 2 295 35 93) Monica Westeren (+32 2 299 18 30)

ALLEGATO F - ILVA, parere motivato procedura di infrazione

Con la procedura di infrazione 2013/2177 per violazione del diritto dell'Unione in materia di ambiente si contesta al Governo italiano la violazione della direttiva 2008/1/UE2 fino al 7 gennaio 2014 e, in seguito, della direttiva 2010/75/UE3. Il 16 ottobre 2014 è stato notificato il relativo parere motivato, nel quale la Commissione europea evidenzia:

- a) l'assenza di misure idonee ad evitare fenomeni di inquinamento significativi;
- b) l'inadempienza rispetto a numerose prescrizioni previste nell'autorizzazione integrata ambientale (AIA);
- c) la mancata adozione di misure di arresto definitivo dell'impianto e di protezione del suolo e delle acque sotterranee.¹³

Parere motivato 16/10/2014 (art. 258 del TFUE)

Environment: European Commission urges ITALY to address severe pollution issues at Europe's biggest steel plant The European Commission is taking further steps against Italy in an effort to reduce the environmental impact of the ILVA steel plant in Taranto (hereafter "ILVA"), Europe's largest iron and steel works. Italy is failing to ensure that ILVA operates in conformity with EU legislation on industrial emissions, with potentially serious consequences for human health and the environment. The Commission has previously sent Italy two letters of formal notice, in September 2013 and April 2014, urging the Italian authorities to take measures in order to bring the operation of the ILVA plant into compliance with the Industrial Emissions Directive and other applicable EU environmental law (see IP/13/866). Although some shortcomings have been addressed, a number of breaches of the Industrial Emissions Directive remain. Today's action, a reasoned opinion, concerns deficiencies such as lack of compliance with the conditions set out in the permits, inadequate management of by-products and wastes, and insufficient protection and monitoring of soil and groundwater. The Commission is giving Italy two months to reply. (For more information: IP/14/1151 - J. Hennon - Tel. +32 229 53593 - Mobile +32 498 95 3593)

¹³ Cfr. pagina 8 <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00982898.pdf>

ALLEGATO G - ILVA, la copertura dei parchi minerali non ha ridotto le polveri sottili

La copertura dei parchi minerali (i due parchi primari, quello del minerale di ferro e quello del carbone) è avvenuta nel 2019, come si legge in questa dichiarazione dell'ex ministro Costa.

Per quanto riguarda la copertura dei parchi, "rispetto alla scadenza iniziale del 2021, portata a febbraio 2020 da Calenda, abbiamo ottenuto l'anticipo della copertura dei parchi minerari alla fine dell'ultimo trimestre 2019. Inoltre, ed ecco una importante novità, vengono per la prima volta fissati i tempi intermedi per la copertura dei parchi. Entro aprile 2019 sarà coperto il 50% del parco più vicino alla città e la struttura realizzata dovrà coprire la parte più impattante per il quartiere Tamburi".¹⁴

Nel 2020 era quindi logico attendersi una riduzione dei valori di inquinamento rilevati dalle centraline di Arpa Puglia. E invece non è stato così.

Questi sono i dati ARPA durante l'emergenza coronavirus 2020. Essi non indicano alcuna diminuzione.

Analogamente a quanto già rilevato per il PM10, il confronto tra i boxplot per il PM2.5 evidenzia per le centraline *Adige, Machiavelli, Orsini* e *Paolo VI* che le caratteristiche delle distribuzioni statistiche, calcolate sul periodo dal 09.03.2020 al 18.05.2020 e su un analogo periodo riferito al triennio precedente, sono simili tra loro, ovvero non sono significativamente differenti, anche se si osserva un lieve aumento solo per *Adige* e *Orsini*.




Figura 16: Confronto per centralina dei boxplot su distribuzioni campionarie di misure di PM2.5 calcolate sul periodo dal 09.03.2020 al 18.05.2020 e su analogo periodo riferito al triennio precedente.

Qui di seguito riportiamo alcune elaborazioni realizzate con il software Omniscope.

¹⁴ Cfr.

<https://www.minambiente.it/comunicati/ilva-ministro-costa-sono-i-migliori-risultati-con-le-peggiori-condizioni>

Differenza 2020 vs 2019

Quartiere Tamburi (centralina via Orsini - rete monitoraggio AIA/ISPRA)

PM10	+3%
PM2.5	+6%
C6H6 (benzene)	+113%

Differenza 2020 vs 2019

Meteo Parchi (all'interno dell'ILVA - rete monitoraggio AIA/ISPRA)

PM10	+43%
PM2.5	+26%
C6H6 (benzene)	+187%

L'incremento percentuale della media aritmetica delle misurazioni del 2020 rispetto al 2019 è avvenuto nonostante il 2020 sia stato caratterizzato dall'emergenza Covid che ha causato una riduzione del traffico e soprattutto della produzione da 4,7 milioni a 3,5 milioni¹⁵ di t/a di acciaio. Quindi la VIIAS 2019 è valida anche per il 2020 non essendoci stata una riduzione dell'inquinamento.

ALLEGATO H - ILVA, CEDU condanna Stato italiano non aver protetto diritti umani

Nell'aprile 2018 la FIDH (Federazione Internazionale dei Diritti Umani), insieme al membro italiano Unione forense per la tutela dei diritti umani (UFTDU) e ai partner Peacelink e Human Rights International Corner (HRIC) ha pubblicato il report dal titolo "Il disastro ambientale dell'ILVA di Taranto e la violazione dei Diritti Umani" che denunciava la crisi ambientale e sanitaria legata allo scandalo ILVA e l'assenza di azione del governo italiano. Uno dei molti studi dell'Istituto Superiore di Sanità sottolinea infatti come i bambini che vivono a Taranto abbiano la probabilità di ammalarsi di tumore del 54% più alta della media regionale, il 30% in più per gli uomini e il 20% per le donne. Questi studi sono anche stati alla base della decisione della Corte di Strasburgo.¹⁶

ALLEGATO I - Istituto Superiore Sanità: riduzione QI in bambini più vicini a ILVA

Riduzione del Quoziente di Intelligenza rilevata con la batteria WISC (Wechsler Intelligence Scale for Children) nelle aree di Tamburi e Paolo VI, rispetto alle aree a maggiore distanza dalle sorgenti di emissione. Si constata un aumento di iperattività e tratti psicopatologici (ansia e depressione), riduzione dell'attenzione e alterazione del comportamento sociale, rilevati con le batterie CANTAB (Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery),

¹⁵ Cfr. <https://iusletter.com/oggi-sulla-stampa/ex-ilva-produzione-caduta-35-milioni-tonnellate/>

¹⁶ Cfr. <https://www.fidh.org/it/scandalo-ilva-la-corte-europea-dei-diritti-dell-uomo-decide-che-l>

CBCL (Child Behavior Checklist) e SRS (Social Responsiveness Scale), nelle aree di Tamburi, Paolo VI, Statte rispetto alle aree a maggiore distanza dalle sorgenti di emissione.¹⁷

Tale studio dell'ISS è stato presentato nel dicembre del 2016.



Obiettivo specifico 3

Definizione dell'esposizione a metalli con proprietà neurotossiche (As, Cd, Hg, Mn e Pb) in fluidi e tessuti di soggetti in età evolutiva (6-12 anni) residenti nelle aree di Taranto in studio e in un gruppo di controllo al fine di individuare eventuali difformità di esposizione e valutare le possibili associazioni con deficienze nella sfera neuro-comportamentale e cognitiva.

A cura di:

Alessandro Alimonti¹, Chiara Benedetti², Giuseppa Cagna², Michele Conversano³, Francesco Domanico¹, Filippo Donna², Anna Falzarano², Chiara Fedrighi², Giovanni Forte¹, Augusto Giorgino³, Stefano Guazzetti², Simona Insogna³, Rossella Lattarulo³, Roberto Lucchini^{2,4}, Costanza Majorani¹, Tiziana Marinaro², Lucianna Mongelli³, Miriana Montemurro², Marco Peli², Antonio Pesare³, Francesco Petrucci¹, Donatella Placidi², Oreste Senofonte¹, Silvia Zoni²

1: Istituto Superiore di Sanità

2: Università degli Studi di Brescia

3: Dipartimento di Prevenzione ASL Taranto

4: Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York, USA

Lo studio è stato condotto dall'Istituto Superiore di Sanità e dall'ASL di Taranto in collaborazione con l'Università di Brescia.

Nello studio dell'ISS si legge: *“I disturbi osservati sono maggiormente evidenti nelle aree in prossimità delle emissioni industriali considerate ed in funzione inversa rispetto alla distanza dalle sorgenti, calcolata in riferimento ai camini di emissione dell'ILVA, nelle cui adiacenze insistono anche una raffineria ed un cementificio. I risultati delle prove neuropsicologiche risultano associati agli inquinanti metallici misurati con il biomonitoraggio, in special modo al piombo”.*

L'Ordine dei Medici di Taranto ha annotato: *“Uno studio dell'ISS ha documentato riduzione del quoziente intellettivo e disturbi del neuro sviluppo in bambini, peraltro sani, che vivono a*

¹⁷ Cfr. <https://www.tarantosociale.org/tarantosociale/a/43877.html>

ridosso dell'area industriale di Taranto e vi è ampia documentazione della immissione in ambiente di una miscela di sostanze neurotossiche da parte dell'impianto siderurgico di Taranto. Queste evidenze suggeriscono la immediata sospensione della immissione di queste sostanze sulla popolazione, in ossequio al "principio di precauzione", ma prima ancora in ossequio al buon senso e in considerazione del gravissimo danno per una intera comunità e per la nazione determinato dal danneggiare neurologicamente e cognitivamente la popolazione infantile e quindi i suoi stessi cittadini".¹⁸

ALLEGATO L - Garanzie finanziarie in applicazione del principio "chi inquina paga"

Vi è un aspetto che ha reso la comunità di Taranto particolarmente indifesa: la mancanza di adeguate fideiussioni che consentano un risarcimento in applicazione del principio "chi inquina paga". In particolare va applicato il DM Ambiente del 26 maggio 2016 sulle garanzie finanziarie per gli impianti sottoposti ad AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale). La disposizione fa riferimento all'articolo 29-sexies del dlgs 152/2006 che **inserisce**, al comma 9-quinquies, tra le condizioni di rilascio dell'AIA stabilite dall'Autorità Competente (il Ministro dell'Ambiente), **l'obbligo per il gestore di adottare misure finanziarie per rimediare eventuali fenomeni di inquinamento**. Tali garanzie finanziarie sono una sorta di polizza assicurativa per Taranto nel caso il gestore dello stabilimento inquina, assicurando la disponibilità di una somma in caso dovesse scattare il principio "chi inquina paga".

Riteniamo che le attuali misure di garanzia finanziaria non siano per nulla adeguate di fronte alle criticità ambientali e ai profili di rischio dello stabilimento.

Va sottolineato che, a seguito degli accertamenti dell'autorità giudiziaria in ordine alle responsabilità ambientali, la Commissione Europea ha ricordato come le autorità italiane dovranno, in ossequio al principio "chi inquina paga", chiedere al soggetto responsabile di rimborsare, con i relativi interessi, il denaro pubblico speso per il risanamento ambientale e per il contenimento dell'inquinamento.

Nel caso di reiterazione dell'inquinamento ambientale, una simile procedura diventerebbe particolarmente difficoltosa da applicare se il bilancio di ArcelorMittal Italia viene deconsolidato rispetto al bilancio della holding (cosa che è avvenuta) e se non si pongono in essere adeguate fideiussioni.

ALLEGATO M - Risanamento ambientale e aiuti di Stato

La Commissione Europea ha evidenziato preoccupazioni circa l'impiego di denaro pubblico per ammodernare la produzione nello stabilimento ILVA di Taranto, rilevando che *"le iniziative adottate dall'Italia affinché l'ILVA rispetti le norme ambientali dell'UE sulle emissioni industriali devono essere conformi alla normativa dell'UE sugli aiuti di Stato"*.

Questa è la pagina web in merito all'ILVA di Taranto:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_16_115

¹⁸Cfr. <https://www.omceo.ta.it/images/lettera-aperta-Position-paper-per-sito.pdf>

Il Servizio Studi del Senato nel dossier ILVA ha ben sottolineato la questione degli aiuti di Stato ai parlamentari: *“Da quando, a metà degli anni 1990, è stata decretata per le acciaierie l'esclusione dagli aiuti a fini di salvataggio e di ristrutturazione, la Commissione ha adottato numerose decisioni negative (spesso corredate di ordini di recupero) nei confronti di molti Stati membri dell'UE, tra cui Belgio, Germania, Italia e Polonia. Il Governo italiano ha chiesto in più sedi di rivedere l'intero regime degli aiuti di Stato per il settore dell'acciaio”*.¹⁹

La Commissione Europea, ha ben evidenziato che il divieto di aiuti di Stato per il salvataggio dell'ILVA (la cui gestione ha registrato anche perdite record di oltre 100 milioni di euro al mese²⁰ e che ora non si capisce chi debba pagare con la nuova società Acciaierie d'Italia) non impediscano tuttavia all'Italia di “sostenere le misure necessarie e urgenti per risanare la situazione ambientale e contenere l'inquinamento presente nel sito dell'ILVA e nelle zone circostanti e per migliorare la salute pubblica nel Tarantino” (comunicato del 20 gennaio 2016).

Il rischio che paventiamo è che i fondi del Recovery Plan, in assenza di un piano nazionale di bonifica dei terreni contaminati (non ve n'è traccia nel piano presentato dall'Italia a Bruxelles), vengano dirottati verso altri fini e impropriamente utilizzati come aiuti di Stato. Il Recovery Plan non può servire a ripianare le continue perdite di esercizio presenti e future, nonché i debiti accumulati nella gestione ArcelorMittal.

L'uso ambiguo del termine “bonifica” (spesso si parla impropriamente di “bonifica degli impianti”) non può avallare l'uso del Recovery Plan per scopi connessi al finanziamento degli investimenti produttivi. La “bonifica dell'ILVA” è una dizione coniata appositamente, temiamo, per confondere le parole, essendo la bonifica solo e unicamente la procedura di decontaminazione e di preventiva messa in sicurezza dei terreni e della falda.

ALLEGATO N - La decarbonizzazione dell'ILVA

Il piano di decarbonizzazione per l'ILVA non può prevedere che la produzione decarbonizzata si *aggiunga* a quella tradizionale, aumentando l'attuale rilascio della CO₂, altrimenti diventa un espediente per introdurre gli aiuti di Stato in modo surrettizio. Per essere una reale *transizione* la produzione decarbonizzata deve *sostituirsi* a quella tradizionale e non *aggiungersi*.

Occorre sapere che la produzione siderurgica decarbonizzata ha costi di gestione superiori e processi di automazione che richiedono minore mano d'opera.

Entrambe queste caratteristiche non sono congeniali alla soluzione del problema ILVA di Taranto, caratterizzata da elevate perdite e da elevati livelli occupazionali che potevano essere garantiti solo con produzioni a ciclo integrale oltre gli 8 milioni di tonnellate/anno di acciaio, con un impatto ambientale e sanitario inaccettabile.

Qui di seguito alcune informazioni sulla decarbonizzazione.

¹⁹ Cfr. <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00982898.pdf>

²⁰ Cfr. <https://www.ilsole24ore.com/art/ex-ilva-perdite-record-oltre-100-milioni-mese-ADepQ9R>

Agenpress 16.4.2020 – “Il **14 gennaio 2020** è stato approvato in Parlamento il **Green Deal** per gli Stati Membri Europei. Tale decreto consiste in un piano di investimenti di **1000 miliardi di euro** per i prossimi 10 anni a supporto della lotta contro il cambiamento climatico, l'inquinamento ambientale e la necessità di **ridurre le emissioni di CO2**. Una delle misure previste dal Green Deal è il **Fondo per la Transizione Equa** da **7,5 miliardi**, destinato a tutte le spese per la **decarbonizzazione** dell'industria pesante, ovvero per dare sussidio a tutti quei paesi la cui economia e le cui industrie dipendono dall'utilizzo del carbone. Per l'Italia si stima che saranno devoluti **364 milioni di euro** per la **riconversione di diversi impianti industriali ad oggi alimentati a carbone**, e in particolare per la **decarbonizzazione dell'ex Ilva di Taranto**.

Il **Fondo Di Transizione Equa** (*Just Transition Fund*) è uno strumento da **7,5 miliardi di euro** destinato a tutte le spese per la **decarbonizzazione** dell'industria pesante che include tutti i paesi degli stati membri dell'UE. Tale fondo è, infatti, volto a **favorire la transizione energetica di quelle aree dell'UE maggiormente dipendenti dalle produzioni inquinanti**; il suo scopo, infatti, sarà quello di finanziare l'uscita dai combustibili fossili delle regioni europee che più ne fanno uso e dai quali ne dipendono.

Il fondo prevederà delle **sovvenzioni e sussidi per le regioni nelle quali vi sono sistemi industriali dipendenti dall'utilizzo del carbone**. Per quanto riguarda l'ammontare che spetterà a ciascun paese, dipenderà dalla **gravità e dall'intensità dei problemi ambientali**, legati all'inquinamento, che un paese possiede.